

## LA LEGGE DEL 25 GIUGNO 2015 SULLA CURA DELL'INFERTILITÀ IN POLONIA – VALUTAZIONE MORALE

**Słowa kluczowe:** embrion, życie przed urodzeniem, sztuczne zapłodnienie, prawo, niepłodność

**Key words:** embryo, pre-born life, In-vitro fertilization, law, infertility

**Schlüsselwörter:** Embryo, Leben vor der Geburt, künstliche Befruchtung, Recht, Unfruchtbarkeit

**Parole chiave:** embrione, vita prenatale, fecondazione artificiale, legge, infertilità

«Per quanto mi riguarda, io non temo gli abusi – scrive H. Jonas – dovuti a malvagi interessi di potere: temo invece coloro che amano l'umanità, e che sognano un grandioso miglioramento della specie»<sup>1</sup>. La medicina ha fatto un enorme salto di sviluppo. Le invenzioni conosciute da libri di fantascienze vengono usate nelle cliniche per fecondare le cellule fuori dell'organismo femminile. Il desiderio di avere un figlio, che nasce dall'amore sponsale, diventa un motivo di creare un embrione. Una coppia che ha i problemi d'infertilità<sup>2</sup> spesso decide per la procreazione in vitro, che è legata ai dilemmi morali: la selezione, il congelamento, e la diagnosi degli embrioni. Anche la legislazione dello stato civile deve affrontare le questioni della procreazione medicalmente assistita.

Rispetto alle altre Costituzioni europee, la Costituzione polacca difende decisamente la vita prenatale, ma non tratta il feto allo stesso modo di una persona nata. Vengono usati vari termini per definire sia lo stadio prima della nascita: vita prenatale, germe, embrione, feto, essere umano, bambino concepito<sup>3</sup>). Nell'ordinamento polacco si trova anche seguente la definizione per il bambino: «Per la legge, il bambino è ogni essere umano a partire dal concepimento e fino al raggiungimento della maggiore età»<sup>4</sup>.

---

\* Ks. Michał Cherubin – kapłan diecezji łomżyńskiej doktor teologii, prefekt w Seminarium Duchownym w Łomży.

<sup>1</sup> H. Jonas, *Frontiere della vita, frontiere della tecnica*, Bologna 2011, 121.

<sup>2</sup> In Polonia il 15% delle coppie ha difficoltà con il concepimento naturale. H. Bartel, *Embriologia. Podręcznik dla studentów*, Warszawa 2010, 91.

<sup>3</sup> La legislazione polacca usa «il bambino concepito» per definire il periodo prima della nascita.

<sup>4</sup> «Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000», in *Dziennik Ustaw* 6, 31 stycznia 2000, pos. 69, art. 2.

Nell'articolo *Bioethics and Law: a Developmental Perspective*, pubblicato nel 1997, W. Van der Burg sostiene che „il vincolo fra etica e legge in nessun altro luogo è così forte e visibile come nel campo della medicina”<sup>5</sup>. Anche in Polonia, la questione degli inizi della vita solleva sempre forti emotività e genera accese discussioni, anche a livello giuridico, soprattutto per quanto riguarda l'aborto o la fecondazione medicalmente assistita. Fino al 26 giugno 2015 in Polonia non c'era la legge particolare sulla fecondazione medicalmente assistita. Lo scopo di questo articolo è quello di esporre e analizzare la Legge polacca sulla cura dell'infertilità dal punto di vista morale. Vi saranno presentati i fondamenti costituzionali, la situazione giuridica nell'embrione sia preimpianto sia impianto nelle leggi particolari e valutazione morali delle soluzioni legislative.

### LA TUTELA DELLA VITA PRENATALE NELLA COSTITUZIONE DEL 1997

La sentenza più importante sulla vita prenatale emessa dal Tribunale Costituzionale risale al 28 maggio 1997, K 26/96, quando alcuni senatori della Repubblica posero la questione della congruenza tra la Costituzione e alcune norme della legge del 30 agosto 1996<sup>6</sup>, che aggiungeva alle motivazioni di ammissibilità dell'interruzione della gravidanza anche le ragioni economiche e personali<sup>7</sup>. I giudici, dando ragione ai dubbi dei senatori, deliberarono:

Se il complesso delle direttive fondamentali ascritte all'essenza della legge democratica positiva è il contenuto del principio dello stato di diritto [...], questa prima direttiva deve essere, in uno stato di diritto, il rispetto dei valori, senza il quale è esclusa qualunque soggettività giuridica, cioè la vita umana sin dall'inizio, sin dalla sua origine. In uno stato di diritto, il valore principale è l'uomo e i beni per lui più preziosi. Il primo bene è la vita che, in uno stato di diritto, deve essere posto sotto la tutela costituzionale in ogni stadio dello suo sviluppo<sup>8</sup>.

Questa sentenza chiarisce la questione della soggettività del nascituro che è preminente rispetto alla capacità giuridica, che è meramente funzionale; il legislatore ordinario non ha la competenza per delimitare e condizionare la soggettività umana perché la vita, sin dal suo concepimento, è „il valore costituzionale” per antonomasia<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> W. van der Burg, «Bioethics and Law: a Developmental Perspective», in *Bioethics* 2 (1997), 91.

<sup>6</sup> Cf. «Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 1996», in *Dziennik Ustaw* 139, 4 grudnia 1996, pos. 646, 2885–2888.

<sup>7</sup> Cf. *Ibid.*, art. 4a, comma 4.

<sup>8</sup> Trybunał Konstytucyjny, «Orzeczenie z dnia 28 maja 1997, Sygn. K 26/96», in *Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór Urzędowy Orzeczeń z Komentarzami*, a cura di M. Safjan, Warszawa 2011, 38–39.

<sup>9</sup> Cf. L. Bosek, «Status dziecka poczętego. Komentarz», in *Prawo wobec Medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami*, a cura di M. Safjan, 43–44.

Il Tribunale chiarisce come intendere il principio che vieta di discriminare il valore della vita umana:

Il valore nel modo costituzionalmente tutelato del bene giuridico per la vita umana, vale anche per la vita sviluppatasi allo stadio prenatale, che non può essere pertanto discriminata. Poiché mancano criteri precisi e fondanti che permettano una tale discriminazione con riferimento allo sviluppo umano, la vita umana è sin dal primo momento un valore tutelato costituzionalmente, e ciò riguarda anche la fase prenatale<sup>10</sup>.

Secondo i giudici costituzionali, il parametro principale della uguaglianza si esprime in modo negativo, cioè attraverso la non discriminazione. La ragione di questa prudenza è nella mancanza di criteri certi che stabiliscano l'inizio della vita: *in dubio pro vita humana*. Comunque, come ritengono J. Haberko e M. Casini: «Il rigore del principio dell'uguaglianza esige che l'onere della prova di eventuali motivi di discriminazione sia fornito da chi li sostiene.[...] Perciò, la sentenza polacca lascia impregiudicato il giudizio sullo statuto ontologico dell'embrione in quella primissima fase»<sup>11</sup>. Tale affermazione non chiarisce la questione della capacità giuridica della vita prenatale ma costituisce, senza dubbio, un sostegno alla tutela dell'embrione.

L'abrogazione della tutela del bambino spezza gli elementi costitutivi della famiglia. Il Tribunale si richiama alla *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*<sup>12</sup>, ratificata dalla Repubblica di Polonia nel 30 settembre 1991<sup>13</sup>, nel cui preambolo si legge che «il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una protezione particolare e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita»<sup>14</sup>. Questo ribadisce la prevalenza degli interessi dei minori nella società, assicurando anche il diritto alla salute dei bambini<sup>15</sup>.

La sentenza del 28 maggio 1997, fondata sulla novellizzazione costituzionale del 29 dicembre 1989, è una chiave che permette di comprendere la nuova Costi-

<sup>10</sup> Trybunał Konstytucyjny, «Orzeczenie z dnia 28 maja 1997, Sygn. K 26/96», 39.

<sup>11</sup> J. Haberko, M. Casini, «Lo status del concepito nell'ordinamento giuridico polacco», in *Medicina e Morale* 5 (2008), 984.

<sup>12</sup> «Il richiamo della Convenzione in un atto così autorevole come una sentenza costituzionale, che fa da pendant alla deliberazione n. 35 del 10 febbraio 1997 pronunciata dalla Corte Costituzionale italiana, risolve in senso favorevole al concepito [...]. Peraltro, una volta affermato che vale per i bambini anche prima della nascita, tutti i diritti della Convenzione sono attribuibili anche all'embrione e al feto, compatibilmente con la particolare condizione». J. Haberko, M. Casini, «Lo status del concepito nell'ordinamento giuridico polacco», 986.

<sup>13</sup> «Ustawa z dnia 21 września 1991 – Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989», in *Dziennik Ustaw* 120, 23 grudnia 1991, pos. 526, 1673–1692.

<sup>14</sup> «Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza», New York, 20 novembre 1989, in *Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale* 135, 11 giugno 1991, 8.

<sup>15</sup> «La garanzia costituzionale della tutela della salute del concepito deve derivare prima di tutto dal valore costituzionale della vita umana, inclusa la fase prenatale. La tutela della vita umana non può essere intesa solo come tutela minima delle funzioni biologiche indispensabili all'esistenza,

tuzione della Repubblica Polacca<sup>16</sup>. La Legge fondamentale in vigore, all'articolo 38 afferma: „La Repubblica Polacca garantisce la tutela giuridica della vita a ogni uomo”<sup>17</sup>. Qual è la dimensione di „ogni uomo”? L'espressione „ogni uomo” è infatti molto generica. L'art. 38 non definisce il momento in cui comincia la vita umana e non condanna in modo esplicito la pena di morte. Comunque è indubbio che la tutela della vita, intesa come l'esistenza biologica di ognuno, è il pilastro non solo dello stato democratico, ma anche dell'essenza stessa della civiltà<sup>18</sup>.

L'art. 38 va interpretato alla luce dell'art. 30, che parla della dignità umana. Il ruolo dello stato è la tutela dei valori fondanti ed il valore della vita è un diritto che precede lo stato; pertanto la legislazione positiva non può decretare il diritto alla vita, ma solo riconoscerlo<sup>19</sup>. «Il valore che va protetto – come sostiene R. Grabowski – in virtù dell'articolo 38 della Costituzione RP (Repubblica Polacca) è senza dubbio la vita umana, ma la sua difesa da parte dello stato comprende non il diritto alla vita, bensì il „diritto alla difesa della vita”»<sup>20</sup>. La Costituzione, che è a fondamento del sistema legislativo, richiama anche altri sistemi extra-legislativi, come il sistema etico-morale; e l'art. 38 definisce l'obbligo di rendere vincolanti le norme e le condizioni che devono difendere la vita umana<sup>21</sup>.

Per quanto riguarda la vita prenatale, sulla questione dell'aborto si trovano opinioni diverse. Da un lato si ritiene che la protezione spetti alle persone fisiche già nate; dall'altro che la protezione si debba estendere alla vita del nascituro. La sentenza del Tribunale del 28 maggio 1997 non lascia dubbi: la vita prenatale è un valore ancorato nella Costituzione, anche se in modo relativo, poiché in alcuni casi consente l'ammissibilità dell'aborto. Come nota R. Grabowski:

---

<sup>ma</sup> come garanzia di uno sviluppo normale e anche del conseguimento di una normale condizione psico-fisica – e della sua conservazione [...]. La tutela costituzionale della vita umana comprende anche la tutela della salute, senza che si debba guardare al grado di sviluppo fisico, emotivo, intellettuale o sociale. Poiché la vita è un valore costituzionale anche nella fase prenatale, ogni tentativo di escludere o di limitare in questa fase la tutela giuridica della salute dovrebbe riuscire ad indicare un criterio non arbitrario capace di non fornire alcun fondamento ad un tale criterio». Trybnał Konstytucyjny, «Orzeczenie z dnia 28 maja 1997, Sygn. K 26/96», 39.

<sup>16</sup> La sentenza del Tribunale fu chiarita il 28 maggio 1997, mentre la Costituzione entrava in vigore il 17 ottobre 1997. Cf. K. Drążkiewicz, «Historia Polskiego Prawa Konstytucyjnego», «Historia Polskiego Prawa Konstytucyjnego», in *Prawo Konstytucyjne. Repetytorium*, a cura di M. Podsiadło, Warszawa 2012, 43.

<sup>17</sup> «Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997», in *Dziennik Ustaw* 78, 2 kwietnia 1997, pos. 483, art. 38.

<sup>18</sup> Cf. P. Sarnecki et al., *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, vol. III, Warszawa 2003, 2.

<sup>19</sup> Il Tribunale Costituzionale, nella sentenza del 7 gennaio 2004, richiama l'argomentazione della sentenza del 28 maggio 1997, sottolineando così la continuità del sistema legislativo e ribadendo il principio *in dubio pro vita humana*. Cf. Trybnał Konstytucyjny, «Orzeczenie z dnia 7 stycznia 2004, Sygn. K14/03, in *Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór Urzędowe Orzeczeń z Komentarzami*, a cura di M. Safjan, Warszawa 2011, 53.

<sup>20</sup> R. Grabowski, *Prawo do życia w polskim prawie konstytucyjnym*, Rzeszów 2006, 178.

<sup>21</sup> Cf. P. Sarnecki et al., *Konstytucja Rzeczypospolitej, Komentarz*, 3.

Analizzando l'art. 38 si deve tener presente che il silenzio sui limiti della tutela della vita è intenzionale, e si demandano le regolamentazioni più dettagliate di questa questione alle leggi già promulgate. [...] La laconicità di tale norma è il risultato delle divergenze che hanno accompagnato le discussioni sul modello di protezione giuridica della vita in virtù delle norme contenute nella Legge fondamentale. [...] L'art. 38 è stato formulato in modo troppo generico, poiché non fornisce risposta alle domande concernenti l'ammissibilità [...] dell'aborto<sup>22</sup>.

Si segnalano casi particolari: l'aborto e la fecondazione medicalmente assistita; in questi casi, la Costituzione polacca del 1997 lasciava spazio a diverse interpretazioni di tipo soggettivo. Il 7 settembre 2006, un gruppo di parlamentari presentò un progetto di modifica dell'art. 38 della Costituzione del 2 aprile 1997 al fine di tutelare maggiormente la vita del nascituro<sup>23</sup>. Al fine di individuare le conseguenze di questo progetto, i politici hanno consultato ancora una volta alcuni costituzionalisti. La prof.ssa E. Zielińska ritiene che le parole „dal momento del concepimento” creino una nuova situazione giuridica per il nascituro. L'embrione otterrebbe quindi, nella legislazione polacca, lo stesso statuto giuridico della persona fisica già nata e, come conseguenza di questa equiparazione, l'aborto dovrebbe essere vietato, anche nel caso in cui fosse in pericolo la vita della donna; questa modifica costituzionale potrebbe provocare un nuovo conflitto ideologico<sup>24</sup>. L'opinione di T. Smyczyński invece, rimandando alla prassi del Tribunale Costituzionale sulla vita prenatale e per adeguarsi al pluralismo della nostra società, suggerisce di fissare anche alcune eccezioni:

Tenendo conto dell'equilibrio sociale non è gradito che l'emendamento rappresenti una protezione assoluta e incondizionata della vita umana dal momento del concepimento, nonostante il contrasto con gli altri beni protetti dalla Costituzione. Si può considerare l'ipotesi di aggiungere all'art. 38 una formula che tuteli la vita prima della nascita, ma questa in ogni caso avrebbe bisogno di una espressione normativa supplementare, le cui eccezioni verrebbero stabilite dalla legge<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> R. Grabowski, *Prawo do życia w polskim prawie konstytucyjnym*, 178–179.

<sup>23</sup> Ecco il progetto di modifica costituzionale: «La Repubblica Polacca assicura a ogni uomo la tutela della vita dal concepimento». Projekt o zmianie o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, in *Przed pierwszym czytaniem* 3 (2007), 167.

<sup>24</sup> Cf. E. Zielińska, «Opinia prawna o poselskim projekcie zmian (Art.38) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Druk Sejmowy nr 993», in *Przed pierwszym czytaniem* 3 (2007), 11.

<sup>25</sup> T. Smyczyński, «Opinia prawna o poselskim projekcie zmian (Art.38) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Druk Sejmowy nr 993», in *Przed pierwszym czytaniem* 3 (2007), 19.

## LA TUTELA DELL'EMBRIONE PREIMPIANTO PRIMA DELLA LEGGE DEL 25 GIUGNO 2015

La vita prenatale fa parte dei valori costituzionali, pertanto la sua tutela non può essere soggetta a discriminazioni. Questa regola, fondata sugli artt. 30 e 38 della Costituzione, è una chiave interpretativa del sistema polacco. Il problema è cruciale: l'embrione rientra tra i soggetti o tra gli oggetti? Come afferma Ch. Starck:

Se si nega la dignità umana alle cellule degli ovuli fecondati e se esse vengono trattate come oggetti, si dovrebbe anche affermare, di conseguenza, che l'uomo proviene da un oggetto, e ciò mi sembra impossibile sia dal punto di vista filosofico che da quello legislativo. Questa affermazione travalica gli obblighi della Costituzione per estendersi anche agli altri ordini giuridici fondati sulla tradizione dell'Illuminismo<sup>26</sup>.

Si osserva comunque una tendenza: quanto più è precoce lo stadio della vita prenatale, tanto minore è la tutela. Ciò si osserva anche nella cura dell'infertilità con il metodo della fecondazione assistita<sup>27</sup>, nella ammissibilità della pillola del giorno dopo<sup>28</sup>, nella legge sulla cura della infertilità<sup>29</sup>. Come ritiene O. Nawrot: «le norme del diritto penale sembrano chiaramente condizionare il grado di tutela della vita umana nella fase prenatale in base alla qualità di questa vita, e anche per le condizioni della sua origine»<sup>30</sup>. Il codice penale, di conseguenza, riguarda in qualche modo anche l'embrione in vitro. Se nella società si verificassero reati o abusi sull'embrione umano, a quali norme ricorrerebbe la legge? Secondo il prof. M. Safjan, si può assumere la posizione dogmatica secondo cui è lecito tutto ciò che non è vietato: l'*argumentum a competudine* – ovvero la posizione pragmatica fondata sull'*analogia legis* che rimanda alla somiglianza tra i soggetti – o l'*analogia iuris*<sup>31</sup>, cioè la posizione assiologica, la ricerca dei fondamenti del sistema giuridico. L'ultima posizione sarebbe la più adeguata, come suggerisce O. Nawrot, ma è anche la più difficile da ritrovare. Perciò la posizione assiologica potrebbe essere sostenuta da un'antropologia coerente, che inglobi anche i dati biologici<sup>32</sup>. Se si adottasse l'ultima posizione, l'*analogia iuris*, cioè „lo spirito della Costituzione della Repubblica Polacca nel contesto della fecondazione medicalmente assistita”, si potrebbero distinguere le indicazioni e i limiti indicati qui di seguito:

<sup>26</sup> C. Starck, «Wolność badań naukowych i jej granice», in *Przegląd Sejmowy* 3 (2007), 55.

<sup>27</sup> *Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego*, Warszawa 2013, 2.

<sup>28</sup> Cf. «Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych z dnia 2 kwietnia 2015», in *Dziennik Ustaw*, 2 kwietnia 2015, pos. 477, 1.

<sup>29</sup> Cf. «Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015», in *Dziennik Ustaw*, 31 lipca 2015, pos. 1087, 1–34.

<sup>30</sup> O. Nawrot, «Wykładnia antropologiczna bioprawa – zarys koncepcji», in *Współczesne wyzwania bioetyczne*, a cura di L. Bosek, M. Królikowski, Warszawa 2010, 45.

<sup>31</sup> Cf. M. Safjan, *Wyzwania dla państwa prawa*, Warszawa 2007, 204–207.

<sup>32</sup> Cf. O. Nawrot, «Wykładnia antropologiczna bioprawa – zarys koncepcji», 54.

- l'embrione, in quanto essere umano e valore costituzionale, possiede dignità umana; sarebbe quindi vietato eliminare, selezionare e ridurre gli embrioni, come anche donarli e crearne di soprannumerari per la crioconservazione a lungo termine<sup>33</sup>;
- la tutela delle condizioni dello sviluppo psicofisico dell'embrione, la procreazione medicalmente assistita solo per i coniugi uniti in matrimonio, il divieto della fecondazione eterologa *post mortem*<sup>34</sup>.

Qual era la situazione giuridica dell'embrione creato in vitro, prima dell'impianto? La legge polacca non regolamentava esplicitamente lo statuto dell'embrione nel contesto della fecondazione medicalmente assistita. In Polonia, nei depositi delle cliniche, vi sono all'incirca 18 mila embrioni congelati, e lo 0,8% di essi non appartiene a nessuno<sup>35</sup>. Secondo L. Bosek, occorre valutare in che modo la regolamentazione attuale della procreazione medicalmente assistita violi la Costituzione della RP<sup>36</sup>. Come osservano Z. Czarnik e J. Gajda, nella prassi medica, se non c'erano le tutele giuridiche, «dal momento della fecondazione della cellula dell'ovulo al momento del suo impianto nell'organismo della madre, il bambino concepito è privo di qualsiasi tutela»<sup>37</sup>. In quel momento si effettuava la selezione degli embrioni – con la possibile diagnosi preimpianto – da trasferire nell'utero materno<sup>38</sup>. «Lasciando prive di regolamentazione questioni così essenziali, lo Stato polacco dà una silenziosa approvazione all'ingerenza illimitata nella vita umana<sup>39</sup>». Il concetto può sembrare troppo forte, ma la mancanza di una legge sulla fecondazione medicalmente assistita è un segno dell'inefficienza del sistema legislativo.

Riepilogando, la situazione prima della legge sulla procreazione medicalmente assistita era la seguente: esistevano delle norme che regolamentavano in modo parziale e limitato l'aspetto biotecnologico. Indichiamo qui di seguito i punti che nella legge definivano la questione dell'embrione in vitro:

- la vita dell'embrione in vitro era un valore anche costituzionale, la legge non fa distinzione fra la vita prenatale in vitro e quella nell'utero;

---

<sup>33</sup> M. Nesterowicz osserva: «In genere, si limita a 5 anni il periodo entro cui utilizzare gli embrioni; dopo, essi andrebbero distrutti perché non si conoscono i rischi per il nascituro dovuti ai lunghi anni di crioconservazione». M. Nesterowicz, *Prawo Medyczne*, Toruń 2005, 208. Questa opinione sostiene il divieto di congelare gli embrioni a lungo termine.

<sup>34</sup> I principi costituzionali sono: il principio dello stato democratico, il principio della dignità umana, il principio del bene del bambino, il principio di uguaglianza, la tutela del diritto alla vita, il principio della vita privata e familiare e il principio del diritto alla tutela della salute. Cf. «Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej», artt. 8, 18, 30, 31, 38, 68.

<sup>35</sup> M. Sygut, «In vitro pod lupą. Ideologia czy argumenty?», in *Polityka i Zdrowie* 9 (2008), 47.

<sup>36</sup> L. Bosek, «Modele regulacyjne wspomaganey prokreacji w świetle standardów konstytucyjnych», in *Współczesne wyzwania bioetyczne*, a cura di L. Bosek, M. Królikowski, Warszawa 2010, 171.

<sup>37</sup> Z. Czarnik, J. Gajda, «Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza organizmem matki», in *Nowe Prawo* 10–12 (1990), 105.

<sup>38</sup> Cf. M. Łączkowska, «Rodzinnoprawne dylematy wspomaganey prokreacji», in *Dawanie życia. Problemy wspomaganey rozrodu człowieka*, a cura di J. Gadziszewski, L. Pawelczyk, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, 100, 87–104.

<sup>39</sup> E. Łowińska, «Prawo do zapłodnienia in vitro w Polsce i na świecie», in *Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza* 1 (2012), 171.

- il divieto della clonazione e della creazione d’ibridi e chimere;
- il divieto di esperimenti per fini di ricerca e per fini industriali e commerciali sugli embrioni;
- il divieto della maternità surrogata, in quanto si rispetta la regola del *mater semper certa est*;
- nessun divieto, almeno in forma esplicita, della fecondazione in vitro per i single e per le coppie omosessuali;
- possibilità di rimborso delle spese per le coppie<sup>40</sup>;
- era possibilità della fecondazione eterologa, ma senza il rimborso delle spese;
- diritto da parte del bambino di conoscere i suoi genitori genetici;
- assenza di divieto per la donazione dei gameti;
- ammissibilità della diagnosi preimpianto – sia la DGP (Diagnosi Genetica Preimpianto) sia la selezione morfologica degli embrioni.

### LA LEGGE SULLA CURA DELL’INFERTILITÀ DEL 25 GIUGNO 2015

Il primo tentativo che mirava a definire la procreazione medicalmente assistita si ebbe il 13 marzo 1986, con il progetto di legge sulla sanità e sulle professioni mediche, che regolamentava la fecondazione eterologa, l’ammissibilità della procedura in vitro ai single e la donazione dei gameti<sup>41</sup>. Qual è la modalità per regolamentare la fecondazione medicalmente assistita? Alcuni progetti andavano in una direzione piuttosto restrittiva: rispettavano sì la soggettività dell’embrione in vitro, ma non tendevano allo stesso tempo al riconoscimento dell’embrione quale persona giuridica. Altri progetti erano più rigidi e tutelavano la dignità, la vita e l’integrità dell’essere umano, come ad esempio quello presentato da T. Wargočka, che vietava la fecondazione medicalmente assistita e la manipolazione dell’informazione genetica, sanzionandola con due anni di prigione<sup>42</sup>. I parlamentari hanno respinto il progetto già alla prima lettura. Anche il progetto di legge di B. Piecha<sup>43</sup>, che includeva la definizione dell’embrione<sup>44</sup>, si richiamava ai valori etico-cristiani e vietava la fecondazione al di fuori dall’organismo della donna, fu anch’esso respinto. Il secondo progetto di legge di Piecha<sup>45</sup>, presentato il 9 aprile 2015, fu respinto ancora una volta. Tutti i progetti di legge miranti a vietare la fecondazione medicalmente assi-

<sup>40</sup> Il rimborso è finito con la programma del Ministero della Salute 2014-2016.

<sup>41</sup> Cf. W. Chańska, «Reproduktionstechnologien – Stand der Debatte», in *Biopolitik-Grenzenlos. Stimmen aus Polen*, a cura di H. Hofmann, Centaurus Verlag, Herbolzheim. 2005, 19–25.

<sup>42</sup> *Projekt ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją genetyczną*, Druk Sejmowy z dnia 17 lutego 2010, n. 3471.

<sup>43</sup> *Projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego*, Druk Sejmowy z dnia 18 czerwca 2009, n. 3466.

<sup>44</sup> «L’embrione «è l’organismo umano derivante dalla fusione del gamete maschile e di quello femminile oppure ottenuto in altro modo, in particolare mediante l’isolamento della coltura di cellule totipotenziali dall’embrione umano». *Ibid.*, art. 3 comma 3.

<sup>45</sup> *Projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz zmianie niektórych ustaw*, Druk Sejmowy z dnia 22 czerwca 2012, n. 1107.

stita, furono bloccati già all'inizio del processo legislativo. Secondo L. Bosek, non si può vietare, in generale, la procedura in vitro ai sensi della Costituzione polacca, mentre lasciare questa realtà priva di normativa rappresenta di fatto una violazione della Costituzione stessa<sup>46</sup>.

Il progetto di legge di J. Gowin può invece essere definito „la legge del compromesso” e risulta in fondo simile alla soluzione italiana avutasi con la legge 40; si tratta di un progetto di legge «sulla tutela del genoma umano e dell'embrione umano anche per il Consiglio Bioetico Polacco e sulla modifica di altre leggi»<sup>47</sup>. Il preambolo richiama l'art. 30 della Costituzione e la sentenza del 28 maggio del Tribunale Costituzionale indicando il principio della tutela dell'embrione<sup>48</sup>. Questo progetto, nonostante legalizzi la procedura in vitro, inaccettabile dal punto di vista morale, voleva difendere la dignità dell'embrione in vitro e ridurre al massimo i pericoli per la vita embrionale. Ma anche questo progetto non venne approvato dal Parlamento polacco.

Un'altra tipologia di progetti sulla fecondazione assistita, che trattavano la vita prenatale preimpianto come se fosse un oggetto, erano quelli di M. Kidawa-Błońska<sup>49</sup> e di M. Balicki<sup>50</sup>. Il progetto di M. Kidawa-Błońska, tutelando la dignità e l'identità umana affermava che: «l'interesse e il bene dell'uomo prevalgono sull'interesse esclusivo della società e della scienza»<sup>51</sup>, e cercava poi di riorganizzare il settore biotecnologico. Per quanto riguarda la fecondazione medicalmente assistita, il progetto definisce i limiti indicati qui di seguito: ammissibilità della procedura in vitro per le coppie di sposi o di conviventi, ovviamente entrambi eterosessuali, consenso alla donazione degli embrioni soprannumerari, il fatto che le coppie che hanno firmato il consenso alla procedura in vitro non potevano contestare la

---

<sup>46</sup> «Sul piano costituzionale non si può valutare, in generale, se ogni tipo di procreazione medicalmente assistita minacci (o infranga) la dignità umana nella stessa misura. Il concepimento dell'essere umano in condizioni non naturali – o dannose – non comporta pertanto, „di per sé”, la conclusione sull'inammissibilità della strumentalizzazione oppure sul trattamento come oggetto». L. Bosek, «Refleksje wokół prawnych uwarunkowań wspomaganej prokreacji», in *Diametros* 20 (2009), 51–52.

<sup>47</sup> *Projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Rady Bioetycznej i zmianie innych ustaw*, Druk Sejmowy z dnia 28 sierpnia 2009, n. 3467.

<sup>48</sup> Il Preambolo afferma: «Riconoscendo che la naturale, inalienabile, inviolabile dignità umana è la fonte dei diritti appartenenti all'uomo, della libertà e della tutela giuridica della vita umana, in ogni tappa del suo sviluppo, diritti e la libertà che appartengono a lui e sono la condizione indispensabile per tutelare la dignità umana, si delibera nel modo seguente[...]», «Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej», Preambolo.

<sup>49</sup> *Projekt ustawy o podstawowych prawach i wolnościach człowieka w dziedzinie biologii i medycyny oraz o utworzeniu Polskiej Rady Bioetycznej*, Druk Sejmowy z dnia 28 sierpnia 2009, n. 3468.

<sup>50</sup> *Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów*, Druk Sejmowy z dnia 29 lipca 2009, n. 2707.

<sup>51</sup> Tale principio si riallaccia alla Convenzione di Oviedo e può essere considerato una chiave di interpretazione nelle situazioni di conflitto. Cf. P. Ściślicki, *Prawo do życia człowieka w okresie prenatalnym. Analiza w perspektywie prawno-kulturowej – ze szczególnym uwzględnieniem doktryny personalizmu chrześcijańskiego*, Warszawa 2013, 396.

maternità e la paternità del concepito nato con questa tecnica<sup>52</sup>. Il progetto non comprendeva norme specifiche sulla fecondazione medicalmente assistita e demandava questo compito al Ministero della Salute<sup>53</sup>; non chiariva lo statuto giuridico dell'embrione; non limitava la creazione degli embrioni; non comminava sanzioni, ad esempio nei casi di danni all'embrione e di clonazione umana. Ciò implicava, pertanto, che i diritti e la dignità umana del bambino concepito potevano essere discriminati<sup>54</sup>.

Il 29 luglio 2009, fu presentato al Parlamento il progetto di legge (n. 2707) di M. Balicki che modificava «la Legge sul prelevamento, la conservazione ed il trapianto delle cellule, dei tessuti e degli organi»<sup>55</sup>. Nel progetto non si trovava la nozione di „embrione” bensì quella di „germe” che definiva «la forma più precoce della vita umana risultante dall'unione in vitro della cellula femminile con quella maschile, al fine di fondere i nuclei delle cellule riproduttrici (cariogamia) fino al momento dell'impiantazione nell'utero»<sup>56</sup>. Il promotore del disegno di legge<sup>57</sup>, specificando esplicitamente i diritti del germe nella procreazione medicalmente assistita, sembrava considerare il germe stesso alla mercé di un oggetto<sup>58</sup>. Il progetto sosteneva la linea minima di tutela indicata dagli standard europei<sup>59</sup>, legalizzava le procedure in vitro eterologhe e non limitava la fecondazione degli ovociti; sanzio-

<sup>52</sup> Tale norma andrebbe inserita nel Codice della famiglia e della tutela. Cf. J. Lipski, «Opinia prawa na temat projektu ustawy o podstawowych prawach i wolnościach człowieka w dziedzinie zastosowań biologii i medycyny oraz utworzeniu Polskiej Rady Bioetycznej», in *Zeszyty Prawnicze* 4 (2011), 204.

<sup>53</sup> Cf. *Projekt ustawy o podstawowych prawach i wolnościach człowieka w dziedzinie biologii i medycyny oraz o utworzeniu Polskiej Rady Bioetycznej*, Druk Sejmowy z dnia 28 sierpnia 2009, n. 3468, artt. 19–21.

<sup>54</sup> Cf. J. Lipski, «Opinia prawa na temat projektu ustawy o podstawowych prawach i wolnościach człowieka w dziedzinie zastosowań biologii i medycyny oraz utworzeniu Polskiej Rady Bioetycznej», 206.

<sup>55</sup> «Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005».

<sup>56</sup> *Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów*, Druk Sejmowy z dnia 29 lipca 2009, n. 2707, art. 1, comma 3.

<sup>57</sup> M. Balicki affermava che il germe umano non è un uomo e, ciò dicendo, si allineava all'opinione di M. Warnock, il quale riteneva che fosse difficile riconoscere il germe umano (in quel momento di soli 15 giorni) come individuo, perché esso poteva ancora diventare due individui, scindendosi». M. Warnock, «Do Human Cells Have Rights?», in *Bioethics* 1 (1987), 11.

<sup>58</sup> L'altra implicazione di tale carattere si trova nell'espressione „il germe altrui”. L'aggettivo „altrui” si trova nel codice penale quando si tratta di cose. Cf. *Projekt ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów*, n. 2707, art. 44; Kodeks karny, art. 288.

<sup>59</sup> Il progetto sanzionava i reati seguenti: il commercio dei germi, l'attività medica esercitata senza autorizzazione, la maternità surrogata, la distruzione dei germi sani, la clonazione umana, il prelievo delle cellule riproduttive *post mortem*, la creazione di chimere e ibridi. Cf. *Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów*, n. 2707, artt. 1, 32. Soluzioni legislative simili e sanzioni si trovano nei progetti seguenti: *Projekt o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów*, Druk Sejmowy z dnia 23 listopada 2011, n. 607; *Projekt o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów*, Druk Sejmowy z dnia 1 grudnia 2011, n. 608; *Projekt o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów*, Druk Sejmowy z dnia 16 października 2014, n. 3057.

nava soltanto la distruzione dei germi sani, il che faceva presupporre che avvenisse una selezione degli embrioni. Per quanto riguarda la diagnosi preimpianto, essa si limita solo ai casi di malattia ereditaria legata al sesso. Riepilogando, il progetto non riconosceva il germe come soggetto di tutela, non prendeva in considerazione il contesto costituzionale e le sentenze del Tribunale Costituzionale ma considerava il germe come oggetto dell'assistenza medica che viene affidato alle persone coinvolte nella procedura della PMA<sup>60</sup>.

Nella 90. sessione della VII legislatura, il Parlamento respinse in prima lettura il progetto n. 1107 di Piecha, mentre i progetti n. 608 e n. 3245<sup>61</sup> furono inoltrati alla Commissione della Salute perché i suoi membri potessero lavorare a un testo unitario. Il 13 maggio venne presentata un'altra versione, risultato, in gran parte, di un progetto del Consiglio dei Ministri. Il 25 giugno 2015, il Parlamento polacco approvò la legge sulla fecondazione medicalmente assistita. L'art. 4 concerne il principio del rispetto per la dignità della famiglia e in particolare per il bene del bambino<sup>62</sup>. Nella legislazione polacca, per bambino si intende l'essere umano dal concepimento e fino all'età di 18 anni. Nel testo della legge, sembra che il germe venga escluso da tale definizione, poiché esso è tutelato solo contro alcuni reati<sup>63</sup>. Che il germe venga trattato come un oggetto, come un prodotto della tecnologia, si evince chiaramente dalla terminologia usata: conservazione, trasporto, circolazione, distribuzione e la valutazione della qualità dei germi<sup>64</sup>.

Di norma, è consentito fecondare – anche in modo eterologo – 6 ovuli mentre in casi particolari se ne possono fecondare di più<sup>65</sup>. Il maggior numero di embrioni apre alla possibilità della loro selezione per cui si distinguono i germi sani, che saranno conservati, da quelli malati, di cui non si parla ma che si immagina vengano lasciati morire<sup>66</sup>. L'art. 23, comma 2 considera un germe sano se:

---

<sup>60</sup> Cf. J. Lipski, «Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów», in *Zeszyty Prawnicze* 4 (2011), 179-180.

<sup>61</sup> *Projekt ustawy o leczeniu niepłodności z projektami aktów wykonawczych*, Druk Sejmowy z dnia 13 marca 2015, n. 3245.

<sup>62</sup> «La cura dell'infermità è condotta con rispetto per la dignità umana, per il diritto alla vita privata e familiare, tenendo in particolare considerazione la tutela legislativa della vita, del bene e dei diritti del bambino». «Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015», art. 4.

<sup>63</sup> La tutela della vita prenatale corrisponde agli standard minimi europei: il controllo dei centri per la cura dell'infertilità prevede sanzioni per il commercio delle cellule riproduttive e dei germi, sanziona parimenti la distruzione dei germi sani, il prelevamento delle cellule riproduttive *post mortem*, la creazione di un germe a un fine diverso dalla procreazione, nonché la creazione di chimere e di ibridi; proibisce altresì interventi di manipolazione genetica miranti a modificare il patrimonio genetico dell'embrione e infine proibisce il trasferimento all'estero dei germi senza preventiva autorizzazione. Cfr. *Ibid.*, art. 76-90.

<sup>64</sup> Questa legge riconosce una nuova situazione giuridica, cioè la vita preimpianto, la cui tutela può non essere coerente con gli artt. 30 e 38 della Costituzione polacca. Cfr. «Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej», artt. 30 e 38.

<sup>65</sup> «Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015», art. 9.

<sup>66</sup> Secondo J. Lipski «Se si riconosce l'embrione come un nuovo essere umano chiamato alla vita, la sua distruzione, nel caso sia malato e la sua crioconservazione (illimitata), intaccano il principio della tutela della vita». J. Lipski, «Prawno-etyczne dylematy in vitro», in *Infos* 1 (2010), 4.

- il tempo e la sequenza della divisione delle cellule, il grado di sviluppo con riferimento all'età del germe e la struttura morfologica abbiano potenzialità di sviluppo;
- non gli viene riconosciuta nessuna malformazione né alcuna malattia incurabile<sup>67</sup>.

Inoltre, la formula di non discriminare le coppie portatrici di una malattia ereditaria introduce non solo la valutazione secondo criteri morfologici<sup>68</sup> ma anche la selezione genetica<sup>69</sup>. Questi interventi non hanno carattere terapeutico, ma inglobano la formula antropologica: „meglio non esistere che essere malato”<sup>70</sup>. La diagnosi preimpianto è legale solo nei casi in cui uno dei due genitori sia portatore di malattie legate al sesso<sup>71</sup>. A nostro parere, questa clausola è troppo generica poiché in questo campo rientrano molte patologie diverse. „Implicite” esiste anche la selezione eugenetica non legata al sesso, perciò non saranno impiantati embrioni affetti per esempio dalla sindrome di Down, di Edwards e di Patau. Questa discriminazione non è vietata<sup>72</sup>.

## CONCLUSIONE

La vita preimpianto deve essere adeguatamente tutelata dalla legge, nel rispetto dello stato di diritto e della dignità umana<sup>73</sup>. La fecondazione medicalmente assistita, che di per sé, è intrinsecamente illecita perché viola tre beni fondamentali: il diritto alla vita – la selezione embrionale; l'unità matrimoniale – fecondazione eterologa; l'amore coniugale – il concepimento avviene fuori del corpo femminile<sup>74</sup>. La legge, consentendo l'aborto del nascituro malformato, fornisce un motivo per la legittimità della diagnosi stessa, che i giudici considerano come una diagnosi prenatale, dimenticando che questa procedura non serve per curare bensì per selezionare gli embrioni.

La Legge del 25 giugno 2015 aumenta solo in alcuni casi il grado di tutela dell'embrione: il controllo del processo della fecondazione medicalmente assistita, il divieto della clonazione e degli esperimenti sull'embrione. Il legislatore presup-

<sup>67</sup> «Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015», art. 23, comma 2.

<sup>68</sup> Per quanto riguarda la selezione morfologica spesso si usa l'argomento della natura, cioè che nell'ambiente naturale avviene la selezione spontanea degli embrioni. Cf. A. Barezko, *Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego*, Białystok 2011, 236.

<sup>69</sup> «Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015», art. 3, comma 2.

<sup>70</sup> A. Barezko, *Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego*, 236.

<sup>71</sup> La legge esclude la selezione dei fenotipi che non è legata alla probabilità di una malattia genetica. Cf. «Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015», art. 26, comma 2.

<sup>72</sup> Cfr. J. Gadzinowski et al., «Opinia Ordo Iuris w sprawie projektu ustawy o leczeniu niepłodności», in <http://www.ordoiuris.pl/opinia-ordo-iuris-w-sprawie-projektu-ustawy-o-leczeniu-niepłodności,3443,analiza-prawna.html> [accesso: 10.09.2017].

<sup>73</sup> «L'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita». Congregazione per la Dottrina della Fede, «*Donum Vitae*. Istruzione sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione», Roma 1990, 35.

<sup>74</sup> Id. *Dignitas personae*. Istruzione su alcune questioni di bioetica», Roma 2010, n.12.

pone invece un'antropologia riduttiva, incompatibile con la giurisprudenza costituzionale, poiché il principio per cui deve prevalere il bene del bambino è riservato solo ai bambini nati. La diagnosi preimpianto apre la strada alla discriminazione dell'essere umano in una fase ancora molto precoce. L'uomo si sostituisce così alla natura, ergendosi ad arbitro della vita. Trattare il germe come un prodotto di un processo tecnologico può causare la citazione in giudizio al Tribunale Costituzionale<sup>75</sup>. Di conseguenza, la legge summenzionata, infrange l'elevato standard di tutela della vita prenatale nella legislazione polacca<sup>76</sup>.

### **THE MORAL ASSESSMENT OF THE ACT OF LAW ON THE INFERTILITY TREATMENT IN POLAND OF 25TH JUNE 2015**

#### **SUMMARY**

Right to life is a fundamental right which stems from human dignity. The article presents legal situation of an embryo on pre-implantation phase in the Polish public order. The article highlights the constitutional values protecting human life (paragraph 30 and 38 of the Constitution of the Republic of Poland). Life in prenatal phase is a constitutional value in Polish jurisprudence (Adjudication of Polish Constitutional Court on 28th May 1997). The act of law passed on 25th June 2015 does not protect in sufficient way the embryo which comes into being during an in-vitro procedure. The law on infertility treatment which allows medically assisted fertilization (also heterologous), selection of embryos, embryo and gamete freezing may be recognise only as injustice from the moral point of view.

### **MORALISCHE BEWERTUNG DES GESETZES ÜBER DIE UNFRUCHTBARKEIT IN POLEN VON 25 JUNI 2015 JAHRE**

#### **ZUSAMMENFASSUNG**

Das Recht auf Leben ist ein Grundrecht, das sich aus der Menschenwürde ergibt. Der Artikel stellt die rechtliche Situation des Embryos in der Vorimplantationsphase im polnischen Recht vor. Man unterstrich die Verfassungswerte, die das menschliche Leben schützen (Ar-

---

<sup>75</sup> Il Presidente B. Komorowski, dopo aver firmato la legge del 25 giugno, la rimandò al Tribunale Costituzionale affinché venisse esaminata la sua conformità con la Costituzione, in particolare con gli artt.5, 6; 31 comma 2 che prevedono, per il futuro, la possibilità di estendere il prelievo dei gameti anche ai minorenni. Cfr. «Wniosek Prezydenta RP do TK w sprawie ustawy o leczeniu niepłodności», in <http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/legislacja/ustawy/odeslane-do-tk/art.17,wniosek-prezydenta-rp-do-tk-ws-ustawy-o-leczeniu-nieplodnosci.html> [accesso: 10.09.2017].

<sup>76</sup> Ad esempio, possiamo affermare che la diagnosi preimpianto rientra nel campo dell'ammissibilità dell'aborto per „cosiddetti motivi terapeutici”. L'iniziativa di legge, se vuol limitare questo trattamento medico, dovrebbe prendere in considerazione anche l'art. 4a, comma 1, della legge del 7 gennaio 1993.

tikel 30 und 38 der Verfassung der Republik Polen). In der polnischen Rechtsprechung stellt das Leben in der pränatalen Phase ein Verfassungswert (Urteil des Verfassungsgerichts vom 28. Mai 1997). Das Gesetz vom 25. Juni 2015 schützt ungenügend den Embryo, den infolge der In-vitro-Fertilisation entstand. Das Gesetz über die Behandlung der Unfruchtbarkeit, das medizinisch unterstützte Befruchtung (auch heterologe), Embryonenauswahl, Einfrieren von Gameten und Embryonen zulässt, sollte aus moralischer Sicht als ein ungerechtes Gesetz betrachtet werden.

## **LA LEGGE DEL 25 GIUGNO 2015 SULLA CURA DELL'INFERTILITÀ IN POLONIA – VALUTAZIONE MORALE**

### **SOMMARIO**

Il diritto alla vita è una legge fondamentale che scaturisce dalla dignità umana. L'articolo presenta la situazione giuridica dell'embrione preimpianto nella legge polacca. Vi sono sottolineati i valori costituzionali, che tutelano la vita umana precoce (anzitutto gli articoli 30 e 38 della Costituzione della Repubblica Polacca). Nella giurisprudenza polacca la vita prenatale è un valore costituzione che non può essere discriminato (Sentenza del Tribunale Costituzionale 28 maggio del 1997). La Legge del 25 giugno del 2015 non tutela però in modo adeguato l'embrione nella fase primordiale. La fecondazione medicalmente assistita (anche eterologa), l'ammissibilità alla selezione degli embrioni, il congelamento dei gameti o degli embrioni, forniscono motivi di chiamare – dal punto di vista morale – la legge sulla cura dell'infertilità come legge ingiusta.

## **OCENA MORALNA USTAWY O NIEPŁODNOŚCI W POLSCE Z DNIA 25 CZERWCA 2015 ROKU**

### **STRESZCZENIE**

Prawo do życia jest prawem fundamentalnym, które wynika z godności ludzkiej. Artykuł przedstawia sytuację prawną embrionu w fazie przed implantacyjnej w polskim prawie. Zostały podkreślone wartości konstytucyjne, które chronią życie ludzkie (artykuły 30 i 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). W polskim orzecznictwie sądowym życie w fazie prenatalnej jest wartością konstytucyjną (Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 28 maja 1997 r.) Ustawa z 25 czerwca 2015 r. nie chroni w sposób właściwy embrionu wykreowanego z procedury in vitro. Ustawa o leczeniu niepłodności, która dopuszcza zapłodnienie medycznie wspomaganie (także heterologiczne), selekcję embrionów, mrożenie gamet i embrionów – z punktu widzenia moralnego – należy uznać jako prawo niesprawiedliwe.

**BIBLIOGRAFIA**

- Bareczko A., *Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego*, Białystok 2011.
- Bosek L., «*Status dziecka poczętego. Komentarz*», in *Prawo wobec Medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami*, a cura di M. Safjan, Warszawa 2011, 38–47.
- Grabowski R., *Prawo do życia w polskim prawie konstytucyjnym*, Rzeszów 2006.
- Haberko J., Casini M., «*Lo status del concepito nell'ordinamento giuridico polacco*», in: „*Medicina e Morale*” 5 (2008), 977-1012
- Jonas H., *Frontiere della vita, frontiere della tecnica*, Bologna 2011.
- Lipski J., «*Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów*», in: „*Zeszyty Prawnicze*” 4 (2011), 169–180.
- Lipski J., «*Prawno-etyczne dylematy in vitro*», in: „*Infos*” 1 (2010), 1–4.
- Nesterowicz M., *Prawo Medyczne*, Toruń 2005.
- Projekt ustawy o leczeniu niepłodności z projektami aktów wykonawczych*, Druk Sejmowy z dnia 13 marca 2015, n. 3245.
- Ściślicki P., *Prawo do życia człowieka w okresie prenatalnym. Analiza w perspektywie prawno-kulturowej – ze szczególnym uwzględnieniem doktryny personalizmu chrześcijańskiego*, Warszawa 2013.